



SCUOLE ANNESSE

Educandato Statale S.S. Annunziata

Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

REGOLAMENTO SULL'INCLUSIONE

A.S. 2023-2024
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO

*Il presente regolamento costituisce parte integrante del vigente
Regolamento di Istituto*

INDICE

1.PREMESSA

2.DESTINATARI

3.FINALITA'

4.DEFINIZIONI ESSENZIALI

5.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

6. PROCEDURA DI ACCOGLIENZA

6.1 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

6.2 ISCRIZIONE

6.3 INCONTRO INFORMATIVO CON I GENITORI

6.4 CRITERI DI INSERIMENTO NELLE CLASSI

6.4.1 Iscrizione alla classe prima

6.4.2 Iscrizioni a classi successive alla prima

7. PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE

8. PREDISPOSIZIONE PERCORSI PERSONALIZZATI

9. MONITORAGGIO DEL PDP

10. SCREENING PER ALUNNI CON DSA

10.1 OSSERVAZIONE SISTEMATICA

11. VERIFICHE E VALUTAZIONE

11.1 INDICAZIONI PER LE PROVE INVALSI

11.2 INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO

12 ALTRE AZIONI

13. FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA:

RUOLI E FUNZIONI

13.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

13.2 IL REFERENTE DSA/BES

13.3 LA FUNZIONE STRUMENTALE1

13.4 L'UFFICIO DI SEGRETERIA

13.5 IL GLI

13.6 IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

13.7 IL CONSIGLIO DI CLASSE

13.8 LA FAMIGLIA

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

- 14.1 PROTOCOLLO PCTO PER ALUNNI CON DISABILITA'
- 14.2 PROTOCOLLO PCTO PER ALUNNI DSA/BES E STRANIERI

ELENCO ALLEGATI

SEZIONE A

1. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELL'ANNO SCOLASTICO

ELENCO ALLEGATI DOCUMENTI ALUNNI CON DISABILITA'

SEZIONE B - PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI

1. PREMESSA

2. IL PRESENTE PROTOCOLLO

3. SOGGETTI COINVOLTI

4. FINALITA'

5. FASI DELL'ACCOGLIENZA

- 5.1 ISCRIZIONE
- 5.2 ATTRIBUZIONE ALLA CLASSE
- 5.3 ACCOGLIENZA E PRIMO INSERIMENTO
- 5.4 AVVIO DI UN PERCORSO PERSONALIZZATO
- 5.5 CONSIDERAZIONI PER UN PERCORSO INDIVIDUALIZZATO
- 5.6 RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
- 5.7 VALUTAZIONE
- 5.8 VALUTAZIONE AI FINI DELL'ESAME DI STATO

6. ELENCO ALLEGATI DOCUMENTI PER ALUNNI STRANIERI

1.PREMESSA

Un protocollo di accoglienza per alunni con B.E.S. esplicita l'attenzione della scuola nei confronti degli alunni con disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento o altri disturbi, nonché problematiche e disagio scolastico determinato da fattori ambientali, culturali o linguistici, ed è finalizzato a favorirne l'integrazione e l'inclusione oltre che ad assicurarne il diritto allo studio ed il successo scolastico.

Con tale documento la scuola si impegna, quindi, a mettere in atto tutte le procedure e le azioni finalizzate a promuovere un'efficace formazione di tali alunni attraverso l'adozione di strategie didattiche che esplicitino una progettazione didattica ed educativa personalizzata, sia negli obiettivi che nei percorsi formativi.

Il Protocollo di accoglienza va inteso come strumento di inclusione all'interno di ogni istituzione scolastica; esso definisce e chiarisce sia le azioni che gli agenti coinvolti dei quali precisa i ruoli e funzioni. Il protocollo, al contempo, formalizza le procedure da attuare: a partire dall'ingresso in istituto di un alunno con BES e dalla consegna della diagnosi, fino alla redazione del PDP/PEI e, attraverso il monitoraggio dello stesso, alla valutazione finale delle azioni intraprese.

Il documento deve essere condiviso all'interno dell'istituto e costituisce un atto di rilevanza gestionale e organizzativa che, insieme al PTOF ed al PI, esplicita l'operato della scuola dal punto di vista pedagogico e formativo.

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:

- **amministrativo-burocratiche** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- **comunicativo-relazionali** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- **educativo-didattiche** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);
- **sociali** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

2 DESTINATARI

Il protocollo di accoglienza costituisce una guida di informazione ed azioni per i diversi attori della comunità educante e per le famiglie degli alunni che si relazionano con la comunità stessa a partire dal momento dell'iscrizione e, successivamente, nel prosieguo del percorso scolastico. Il documento rappresenta pertanto un importante elemento di realizzazione dell'inclusione di tali alunni e di dialogo tra scuola e famiglia. Destinatari, dunque, del protocollo di accoglienza sono tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria e tecnico, i docenti, i collaboratori scolastici, il Dirigente Scolastico. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell'alunno anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica: rappresentanti dell'ASL, educatori, rappresentanti dei Servizi Sociali, insegnanti di supporto nel dopo scuola, terapisti ecc.

3. FINALITÀ

Il nostro Istituto, attraverso il Protocollo di Accoglienza, intende raggiungere le seguenti finalità:

- creare un ambiente accogliente e un clima che favoriscano l'integrazione, la collaborazione, la solidarietà tra pari;
- definire, promuovere ed adottare pratiche condivise tra tutto il personale dell'Istituto;
- favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati o personalizzati che coniughino socializzazione ed apprendimento;

- mettere in atto e integrare gli aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento;
- informare e formare adeguatamente il personale coinvolto;
- ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione attraverso l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali sia personali, e l'adozione di interventi ad hoc;
- condividere e rendere visibile, individuabile ed accessibile la modulistica essenziale di riferimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.

4 DEFINIZIONI ESSENZIALI: COSA SI INTENDE PER ALUNNI CON B.E.S.

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata in uso dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Nell'acronimo BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:

- disabilità, ai sensi della L.104/92 comma 1 e comma 3;
- disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) e disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e iperattività), ai sensi della L.170/2010;
- svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, come da Direttiva MIUR 27/12/2012 e C.M. n.8/21013.

B.E.S.

Bisogni Educativi Speciali riguardano tutti i discenti in situazione di *"svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse"*. (Direttiva Min. 27/12/2012 e C.M n.8/2013)

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

Per gli alunni che fanno parte di questa categoria il GLO, sulla scorta del PF, elabora il PEI, documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge suddetta.

ALUNNI CON D.S.A. (L. 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento riguardano tutti i discenti con difficoltà specifiche dell'apprendimento, in particolar modo, letto-scrittura, calcolo e difficoltà di memorizzazione /astrazione. Per questi alunni il Consiglio di Classe elabora un Piano Didattico Personalizzato prevedendo misure dispensative e strumenti compensativi.

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità strutturate sulla base della normativa vigente.

ALUNNI ALTRI DISTURBI SPECIFICI CERTIFICATI

Sotto questa voce sono da ascrivere tutti gli alunni con disturbi specifici del linguaggio o presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale; disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale; disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104/92; disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore; etc...).

ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL'ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ.

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

ALUNNI CON FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (F.I.L.)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione.

L'adozione di un **Protocollo di Accoglienza** consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente e di avviare, sviluppare, monitorare ed, eventualmente, modificare il principio della personalizzazione dell'insegnamento (L. 53/2003) in ogni momento del percorso scolastico dell'alunno.

5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**Principio Fondatore (dal DPR 275/99 art.4)**

Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello sviluppo delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento.

Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”

Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”

Nota MIUR 1.03.2005 prot. 1787

OM n° 26 del 15.03.2007 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007”

CM 10.05.2007, prot. 4674

Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007 – precisazioni”

Nota MIUR 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”

C.M. n 50 - maggio 2009 Anno scolastico 2008/2009 – Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009
Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.

Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA

DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità – MIUR 2009

Rappresentano il documento con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fornisce indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola.

Le direttive mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; confermano il principio della piena integrazione nelle classi ordinarie e ripercorrono le tappe degli interventi realizzati in questi anni nella pratica operativa al fine di valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle norme che disciplinano la materia.

Legge n.170 dell'8 ottobre 2010

Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come "DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO" assegnando al sistema nazionale d'istruzione il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo scolastico. Garantisce, dunque, agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA l'adozione di una **didattica personalizzata** e la possibilità di fruire di appositi **provvedimenti dispensativi e compensativi** anche in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli dell'istruzione, compresi gli studi universitari e gli Esami di Stato.

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (D.M.12 luglio 2011)

Presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Propongono una riflessione accurata sul ruolo della scuola dell'infanzia nell'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Chiariscono compiti e azioni di ogni agente coinvolto nel percorso formativo dello studente.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e successiva C.M. n.8 del 6/3/2013 contenente "indicazioni operative"

Introducono la necessità di riconoscere agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) il diritto ad una personalizzazione del percorso formativo. Tali bisogni possono essere non certificati, non ancora diagnosticati e non patologici. Essi comprendono l'area dello svantaggio scolastico che "*è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit*", includendo svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici e disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse ed estendendo a queste categorie le stesse misure della Legge n.170/2010.

Forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche sulle azioni strategiche da intraprendere per perseguire una "politica di inclusione": costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), elaborazione del PI (Piano per l'Inclusività).

Prot. n. 13348 del 20.05.2014 - Nota della Regione Lazio n. 212522/2014 "Modalità e criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Modifica alla circolare n.18157/D4/00 del 13.2.2009"

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014 Con tale documento si aggiornano alcune disposizioni per gli alunni stranieri del 2006, secondo le disposizioni di legge, in modo da chiarire per gli addetti ai lavori della scuola i margini di "manovra" delle azioni educative e didattiche. Le linee propongono una lettura sotto la lente del concetto dell'inclusione, andando oltre l'obiettivo del primo "step" dell'integrazione degli stranieri, sia con o senza cittadinanza italiana. Nelle indicazioni operative si fa riferimento alle norme di base per l'accoglienza da parte delle scuole e si affrontano le problematiche per la gestione di questa realtà nella quotidianità delle situazioni, soprattutto mettendo al centro dell'attenzione la comprensione della lingua e gli scambi comunicativi in lingua italiana tra questi alunni e il contesto scolastico.

Legge 13 luglio 2015 n.107. Riforma della scuola "La Buona scuola"

Infine la Legge n.107/2015 già negli intenti e finalità esplicitati nel comma 1 auspica una scuola che possa garantire il successo formativo di tutti, contrastando le disuguaglianze e rispettando tempi e stili di apprendimento propri di ciascun alunno:

Art.1

c.1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

D Lsg. 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità Nel Decreto si dispone la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, per poter fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativorelazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

DL.gs n.96/2019 "Disposizioni integrative e correttiva al decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66"

D.I. 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

6. PROCEDURA di ACCOGLIENZA

6.1 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Gli interventi rientrano nell'ambito delle attività di orientamento in entrata programmate annualmente dalla scuola. In particolare, la realizzazione di iniziative e incontri con i docenti della scuola secondaria di primo grado, consentono di mettere a fuoco immediatamente eventuali situazioni di alunni con BES nonché di prevedere la necessità di adozione di specifiche misure e procedure.

6.2 ISCRIZIONE

Soggetti coinvolti: le pratiche d'iscrizione sono seguite dal personale amministrativo che verifica la presenza del modulo d'iscrizione e della certificazione diagnostica dello specialista che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tale consegna sarà protocollata. L'assistente amministrativo, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di parigrado (nel caso di trasferimenti), comunica al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto la presenza della documentazione ed essi accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP. Il personale amministrativo acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza o eventualmente, se presente, il **documento di passaggio di informazioni** tra diversi ordini di scuola. La comunicazione tra la segreteria e il Dirigente e il Referente BES sarà tempestiva e in forma ufficiale al fine di permettere un proficuo inserimento dell'alunno nel contesto classe a lui più idoneo.

6.3 CRITERI DI INSERIMENTO NELLE CLASSI

La Commissione per la formazione dei gruppi classe opera sulla base delle indicazioni fornite dal Referente BES e dalla Funzione Strumentale per l'area di pertinenza, nonché dalle segnalazioni emerse durante i colloqui e gli incontri in fase di orientamento in ingresso.

6.3.1 Iscrizione alla classe prima

Nel caso di iscrizione alla classe prima la determinazione della classe in cui inserire l'alunno con BES, avviene sulla base delle indicazioni fornite dalla Funzione Strumentale dell'area di pertinenza e/o del Referente d'Istituto per gli alunni con BES, tenendo conto dei criteri di formazione delle classi deliberati in sede di collegio docenti, considerate le osservazioni emerse in sede di colloquio con la famiglia e, se necessario, sentito il parere degli specialisti che seguono l'alunno.

6.3.2 Iscrizioni in classi successive alla prima

In questo caso, anche nell'eventualità di iscrizione in corso d'anno, la scelta della sezione è di competenza del Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio, considerate le osservazioni emerse in sede di colloquio con la famiglia e sentito il parere della Funzione Strumentale dell'area di pertinenza e/o del Referente d'Istituto per gli alunni con BES. Quest'ultimo avrà il compito di informare il Consiglio di Classe che accoglie l'alunno per trasmettere le informazioni indispensabili sulla storia personale e scolastica dello studente (acquisite in fase di colloquio con la famiglia) e per fornire supporto alla redazione del PDP.

7. PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE

Nella classe ove sia inserito uno studente con BES, il Referente informa il Coordinatore sulla specificità del caso (alunno con DSA, alunno con svantaggio socio-culturale, alunno di recente immigrazione, alunno con problematiche familiari o personali...):

- fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e/o la patologia specifica o eventualmente la tipologia di BES;

- fornendo ai docenti materiale adeguato;
- presentando le eventuali strategie didattiche, misure dispensative e strumenti compensativi.

8. PREDISPOSIZIONE PERCORSI PERSONALIZZATI

Il Coordinatore in sede del primo consiglio di classe (settembre/ottobre) mette a conoscenza del caso l'intero Consiglio di Classe, raccoglie le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l'aiuto del Referente BES) una bozza di PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) (Allegato 1). Il consiglio di classe, valutata la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno, sulla base delle esigenze dell'alunno rilevate dalle osservazioni in classe (anche mediante l'utilizzo di questionari e griglie osservative. La documentazione e le informazioni acquisite vengono inserite nel fascicolo personale dell'alunno) e tenendo conto delle informazioni rilevate in sede di colloquio con la famiglia, redige la bozza del documento.

Il PDP viene redatto su apposito modello PDP (Allegato 1) comune a tutto l'istituto, sulla base delle osservazioni desunte dalla certificazione (ove esse sia presente) e delle esigenze dell'alunno, rilevate dalle osservazioni in classe e dai colloqui con la famiglia.

Qualora non sia presente una certificazione da ente pubblico o privato, il PDP verrà corredato da apposita Relazione del consiglio di classe. Nel caso in cui il genitore, avvertito tempestivamente della presenza di comportamenti e prestazioni scolastici atipici, non proceda a verificare, con opportuno iter diagnostico, la natura delle problematiche evidenziate, il Consiglio di classe procede alla predisposizione di un PDP.

Per gli alunni di recente immigrazione e caratterizzati da una non conoscenza della lingua e della cultura italiana si attiva il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA STRANIERI (sezione B del presente documento) con attuazione degli appositi laboratori di ITALIANO.

Il PDP deve essere predisposto **non oltre il primo trimestre dell'anno scolastico** (DM 5669 del 12 luglio 2011) e, nel caso di ingresso tardivo dell'alunno nell'istituto, non oltre il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Nel caso di documentazione presentata durante l'anno scolastico, essendo già trascorso il periodo di osservazione, il PDP sarà stilato entro 30 gg dalla presentazione di questo.

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, saranno adottate preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe ravvisi e riscontri, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili a bisogni educativi speciali.

Il documento, dopo la condivisione, viene sottoscritto dal consiglio di classe, dalla famiglia, dall'alunno (se maggiorenne), dal Dirigente Scolastico la cui firma sancisce l'applicazione della normativa.

La sottoscrizione del documento dagli attori di cui sopra comporta la corresponsabilità educativa relativamente al percorso formativo dell'alunno nonché la condivisione di strategie didattiche inclusive. Essa è inoltre l'esplicitazione di una presa in carico della situazione dell'alunno in compartecipazione con la famiglia che, a sua volta, si impegna nella collaborazione con la istituzione scolastica.

La famiglia è invitata a manifestare il proprio consenso alla predisposizione del PDP firmando l'apposito modello (Allegato 2-Modello A e Modello B) che le verrà sottoposto al primo incontro a cura del coordinatore di classe.

Nel caso in cui non si trovi un accordo con la famiglia e che quest'ultima si rifiuti di firmare il documento, la scuola chiederà esplicita motivazione scritta del diniego che verrà protocollata ed inserita nel fascicolo personale dell'alunno.

Per gli alunni che fanno parte della categoria di BES relativa allo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative, in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

9.MONITORAGGIO DEL PDP

Il monitoraggio del PDP verrà effettuato al termine del primo quadrimestre e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da prevedere eventuali aggiustamenti. Il documento verrà verificato in ogni caso alla fine dell'anno scolastico per valutare i risultati ottenuti e per prevedere eventuali aggiustamenti per il successivo anno scolastico.

In caso di integrazioni al PDP verrà riproposta all'attenzione della famiglia la nuova ipotesi d'intervento e verrà fatto firmare il nuovo PDP corredato dall'apposito modello di richiesta di consenso (Allegato 3).

10.SCREENING PER GLI ALUNNI CON DSA

L'Istituto prevede, in assenza di certificazione, l'effettuazione di screening per la prevenzione dei disturbi dell'apprendimento. I casi emersi in fase di screening vengono sottoposti all'attenzione del Coordinatore del Consiglio di Classe a cura del Referente per i DSA.

10.1 OSSERVAZIONE SISTEMATICA

Vengono attuate dai docenti sistematiche osservazioni sull'alunno che presenti disagio o prestazioni scolastiche atipiche attraverso apposito questionario di rilevazione (Allegato 4). Su richiesta formalizzata della famiglia il team docente può produrre apposita Relazione sull'andamento didattico-relazionale e sulle difficoltà evidenziate nel percorso scolastico dal proprio figlio al fine di sottoporre il caso al personale ASP o a chi di dovere (Allegato 5).

11. VERIFICHE E VALUTAZIONE

La verifica delle azioni intraprese, attraverso un monitoraggio costante dell'efficacia degli interventi e dei progressi registrati rispetto al percorso educativo-didattico dell'alunno, costituisce una fase cruciale del processo attivato.

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate o altre condizioni per cui venga predisposto un PDP, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del ciclo, tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenuti più idonei.

A titolo esemplificativo, alcune misure:

1. le verifiche hanno come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati;
2. è opportuno compensare/integrare i compiti scritti ritenuti non adeguati con prove orali;
3. all'alunno è concesso l'uso di mediatori didattici (calcolatrice, vari ausili, tavole compensative, schemi e mappe concettuali) durante le prove scritte e orali (se alunno con DSA);
4. per le materie in cui non sono obbligatorie prove scritte, è opportuno utilizzare verifiche orali programmate ove possibile;
6. ove possibile fornire prove informatizzate;

7. è funzionale che i tempi e le modalità delle verifiche siano pianificati dal coordinatore di classe (evitare di cumulare più verifiche nello stesso giorno ed evitare più di due/tre verifiche alla settimana, concedere tempi più lunghi o/e verifiche più brevi)
8. valutazione dei progressi in itinere.

11.1 INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Le prove INVALSI si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013; esse costituiscono lo strumento di rilevazione periodica ministeriale ed hanno lo scopo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8 DPR 275/99), attraverso il proprio curriculum di scuola, a garanzia di un buon funzionamento della scuola autonoma.

Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma costituiscono valutazione di sistema finalizzata, appunto, a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Annualmente, circa lo svolgimento delle prove INVALSI, il MIUR fornisce indicazioni operative per gli alunni con BES, specificatamente per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA.

È compito del Referente BES/DSA, di concerto con l'incaricato per lo svolgimento delle prove INVALSI, informare i somministratori sulle prassi da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all'anno in corso.

11.2 INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

Con O.M. annuale il MIUR fornisce indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole secondarie di II grado anche relativamente ai candidati con DSA o BES

Il consiglio di classe allegnerà al Documento del Consiglio di classe predisposto per gli esami, il PDP o altra documentazione con lo scopo di fornire alla commissione d'esame tutti gli elementi necessari per un'adeguata modalità di svolgimento dell'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011 – considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

Per le prove scritte, i candidati con DSA possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3"; in alternativa la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati con DSA possono essere previsti tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte; inoltre è necessario che venga curata con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, soprattutto per quanto concerne l'accertamento delle competenze nella lingua straniera. A tal proposito, andrà considerato il caso di alunni che risultino esonerati dalla lingua straniera o che siano stati dispensati dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e e per cui, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta e/o faccia parte della terza prova, dovrà prevedere prova orale sostitutiva della prova scritta.

Al candidato potrà essere consentito l'uso di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo il PDP oltre ad informazioni ed indicazioni utili e opportune per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato, formalizzati in apposito allegato al documento del Consiglio di Classe. La Commissione d'esame si rifà in questo caso a quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 – ed, esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato. In particolare, vengono considerate le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. In ogni caso, per queste tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

12. ALTRE AZIONI

Nella scuola sono parte attiva nell'accoglienza e quindi nel processo di presa in carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali:

- i Referenti dell'Area di riferimento (alunni con BES, dispersione scolastica) il Referente BES/DSA
- il GLI, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione scolastica; il GLO d'Istituto, Gruppo di Lavoro per operativo;

Vengono attivati progetti finalizzati alla prevenzione del disagio scolastico e della dispersione.

13. FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: RUOLI E FUNZIONI

13.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- accerta, con il Referente d'Istituto per gli alunni con BES/DSA, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;
- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe; garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;
- verifica, con il Referente d'Istituto, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l'attuazione;
- è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con BES/DSA presenti a scuola;
- favorisce, sensibilizzando i docenti, l'adozione di testi che abbiano anche la versione digitale o che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale; promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti;
- promuove, con il Referente d'Istituto per i BES/DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;
- attiva con il Referente d'Istituto BES/DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni di individuazione dei soggetti a rischio e predisporre la trasmissione dei risultati alle famiglie.

13.2 IL REFERENTE BES/DSA:

- fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) e ne coordina le azioni; collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti;
- predisporre nel PTOF gli interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;

- fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica;
- collabora all'individuazione di strategie inclusive;
- offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto, ove possibile;
- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;
- media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;
- coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI;
- monitora l'applicazione del protocollo d'accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza dell'argomento.

13.3 I REFERENTI D'AREA

- prendono in carico le problematiche degli alunni con BES (alunni con disabilità, DSA, ...);
- monitorano e coordinano le attività per il contrasto alla dispersione scolastica;
- coordinano i rapporti con le famiglie, con il territorio e con Enti/Amministrazioni per attività proprie dell'area;
- partecipano ad eventuali seminari/incontri propri dell'Area di riferimento, con o in sostituzione del DS.

13.4 L'UFFICIO DI SEGRETERIA:

- protocolla il documento consegnato dal genitore;
- accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell'alunno (periodicamente aggiornato);
- ha cura di avvertire tempestivamente e in forma scritta il Dirigente, il Referente d'Istituto BES/DSA dell'arrivo di nuova documentazione ed il Coordinatore di Classe

13.5 IL GLI

- rileva gli alunni con BES presenti nell'Istituto;
- offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- elabora modelli, griglie di rilevazione dati ecc. utili nella procedura di segnalazione di alunni con BES/DSA;
- elabora proposte progettuali finalizzate sia al recupero di abilità carenti in alunni con BES/DSA sia al potenziamento delle competenze negli stessi, valorizzandone i punti di forza;
- raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati;
- redige il Piano per l'inclusione;
- attua il monitoraggio dei livelli di inclusione nella scuola.

13.6 IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

- convoca i genitori dell'alunni con BES/DSA e propone la predisposizione di un PDP (richiesta di consenso alla predisposizione del PDP);
- convoca i genitori per informarli su eventuali problematiche scolastiche (prestazioni atipiche, problematiche di tipo relazionale e comportamentale, sospetto DSA, caso emerso in fase di screening...) e su ogni situazione di disagio palesata dall'alunno;
- si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli alunni con BES/DSA presenti nella classe;
- fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato;

- partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente ordine o grado di scuola al fine di condividere percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni;
- collabora con i colleghi e il Referente d'Istituto BES/DSA per la messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento;
- valuta, con la famiglia e l'alunno, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe;
- organizza e coordina la stesura del PDP;
- concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d'Istituto per i BES/DSA) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa l'andamento del percorso, la predisposizione del PDP.

13.7 IL CONSIGLIO DI CLASSE

- approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento;
- mette in atto azioni per la rilevazione precoce;
- utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche;
- individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;
- comunica alla famiglia la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme al Referente d'Istituto per i BES/DSA e per tramite del coordinatore di classe);
- prende visione della certificazione diagnostica;
- inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima;
- crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;
- redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente d'Istituto per i BES/DSA e di eventuali specialisti vicini allo studente;
- cura l'attuazione del PDP;
- propone in itinere eventuali modifiche del PDP;
- si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive; acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.

13.8 LA FAMIGLIA:

- su segnalazione del docente, procede all'accertamento della natura delle problematiche riscontrate nel percorso scolastico del figlio;
- richiede ai docenti del Consiglio di classe la Relazione sul livello didattico-comportamentale e relazionale e sulle difficoltà evidenziate in classe dal proprio figlio al fine di sottoporre il caso all'attenzione dell'ASL o ad altro personale di competenza;
- consegna in Segreteria la certificazione diagnostica;
- consegna in Segreteria qualsiasi altra documentazione possa essere utile ad un'efficace azione educativa e alla tutela dell'alunno (dispositivi del Giudice, autodichiarazione per terapie mediche continuative, ecc...);
- provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola;
- collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;
- sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica;
- si adopera per promuovere l'uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per facilitarne l'apprendimento;
- mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;
- media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono l'alunno nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;
- contatta il Referente d'Istituto per i BES/DSA in caso di necessità.

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

14.1 PROTOCOLLO PER ALUNNI DISABILI

La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di PCTO, non fa alcun riferimento agli alunni con disabilità. In essa si legge che il percorso di PCTO si attiene a quanto previsto dal D. Lgs. N. 77/05, nel quale è indicato che *i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro*. Ciò, naturalmente, sembra indicare che tali esperienze saranno progettate in misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni. Essa rappresenta un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con disabilità. Ciò però è possibile solo individuando scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi. In caso contrario diventa mero atto formale e grande occasione persa.

Nell'ambito della fase progettuale la scuola, in accordo con la famiglia, potrà eventualmente avvalersi della consulenza degli specialisti del PCTO che seguono l'alunno per stabilire, caso per caso, in quale contesto extrascolastico sarà più opportuno calare l'esperienza di PCTO sulla base delle finalità e degli obiettivi educativi-formativi che si intendono perseguire.

I risultati della valutazione e l'analisi dei dati raccolti saranno condivisi con il consiglio di classe, la famiglia dell'alunno, il personale PCTO, ed eventuali servizi, enti o agenzie preposte all'inserimento lavorativo in modo da orientare e pianificare il futuro del soggetto disabile dopo la scuola.

Si tratta di favorire l'inserimento in situazioni lavorative e di ricercare quelle specifiche situazioni in cui un ragazzo con disabilità possa esprimere al meglio le proprie capacità.

14.2 PROTOCOLLO PER ALUNNI DSA, BES e Alunni Stranieri.

Nella valutazione dei percorsi in regime di PCTO per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con bisogni educativi speciali (BES) e stranieri, come per gli alunni disabili, valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche per alunni DSA, BES e stranieri nell'ambito degli accordi di PCTO sottoscritti, saranno attivati percorsi che siano in grado di garantire compiutamente l'inclusione nel contesto lavorativo al fine di garantire la piena partecipazione alle attività in totale sicurezza.

ELENCO ALLEGATI ALUNNI CON D.S.A., SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO CULTURALE, DISTURBI A.D.H.D. O F.I.L.:

ALLEGATO1: MODELLO PDP

ALLEGATO2: CONSENSO DA PARTE DELLA FAMIGLIA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PDP (ALLEGATO A e ALLEGATO B)

ALLEGATO3: MONITORAGGIO PDP

ALLEGATO 4: QUESTIONARIO DI OSSERVAZIONI SU PRESTAZIONI SCOLASTICHE ATIPICHE

ALLEGATO 5: RICHIESTA DA PARTE DELLA FAMIGLIA DI RELAZIONE REDATTA DAL CONSIGLIO DI CLASSE SULL'ANDAMENTO DIDATTICO-COMPORTAMENTALE

SEZIONE A

1.SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELL'ANNO SCOLASTICO:

Entro il 31 OTTOBRE: formulazione del PEI definitivo dopo un periodo di osservazione.

GIUGNO : Verifica e conferma del P.E.I.

GIUGNO – LUGLIO: invio del PEI all'Ufficio Scolastico Regionale e agli Enti Locali con le richieste delle risorse necessarie.

Fine AGOSTO – primi SETTEMBRE: assegnazione alla scuola delle risorse da parte dell'USR e degli Enti Locali

ELENCO ALLEGATI DOCUMENTI PER ALUNNI CON DISABILITÀ

ALLEGATO 1: P.E.I. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

ALLEGATO 2: MODULO PER PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

SEZIONE B**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI****PREMESSA**

Il protocollo d'accoglienza è un documento volto a facilitare e sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri provenienti da Paesi europei ed extraeuropei, migranti e profughi in cerca di asilo e sicurezza. E' uno strumento di pianificazione, condivisione e orientamento pedagogico elaborato dal Dirigente scolastico con le docenti Funzioni strumentali

Al suo interno sono definiti i ruoli degli operatori scolastici, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e proposte attività finalizzate non solo all'apprendimento della lingua italiana, ma anche all'integrazione in senso scolastico e sociale. Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità espressi dal P.T.O.F. e le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili nel nostro Istituto e messe a disposizione dal territorio. Sulla base di queste premesse, possiamo affermare che il protocollo d'accoglienza:

- ▶ **RICONOSCE** i bisogni degli alunni stranieri e, indirettamente, delle loro famiglie (bisogno di promozione culturale e sociale, di valorizzazione, di partecipazione) favorendo la costruzione di un contesto favorevole all'accoglienza, alla partecipazione e alla condivisione.
- ▶ **CONSENTE** alla scuola di superare una gestione dell'inserimento e una risposta pedagogica caratterizzate spesso da interventi occasionali e frammentari.
- ▶ **DEFINISCE** pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico e, inoltre, i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione.

IL PRESENTE PROTOCOLLO

- > **PERSEGUE obiettivi condivisi dal Collegio dei Docenti**
- > **DEFINISCE compiti e ruoli degli operatori scolastici**
- > **TRACCIA le fasi dell'accoglienza**
- > **INDIVIDUA le azioni/attività per la facilitazione dell'apprendimento della lingua italiana e per l'integrazione dell'alunno**
- > **ELABORA percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati per gli alunni immigrati, sulla base dell'accertamento culturale**
- > **DEFINISCE pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico e, inoltre, i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione.**

SOGGETTI COINVOLTI

- > Segreteria didattica
- > Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali,

- Docenti
- Alunni
- Famiglie
- Psicologo
- Mediatori linguistico/culturali

IL PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA SI PROPONE DI:

- Definire modalità di accoglienza e inserimento di alunni stranieri;
- Sostenere i neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto attraverso percorsi individualizzati;
- Indicare criteri di valutazione da adottare per l'alunno straniero;
- Costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture prevenendo atteggiamenti di intolleranza;
- Promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

FASI DELL'ACCOGLIENZA

L'inserimento dell'alunno straniero prevede la diversificazione di più fasi, legate alla sua accoglienza e integrazione nell'Istituto.

L'ISCRIZIONE

Il personale di segreteria:

- Iscrive il minore;
- Raccoglie informazioni e documenti relativi la precedente scolarità e la biografia linguistica;
- Avvisa tempestivamente l'insegnante referente e i coordinatori di classe per favorire le altre fasi dell'inserimento;
- Fornisce ai genitori informazioni sul sistema scolastico (possibilmente anche con moduli bilingue).

L'ATTRIBUZIONE ALLA CLASSE

L'alunno viene destinato alla classe tenendo conto dei seguenti criteri:

- età anagrafica
- scolarità pregressa
- conoscenze, abilità, competenze possedute
- Paese di provenienza e caratteristiche della lingua d'origine e/o di scolarizzazione
- situazione della classe d'accoglienza (n. alunni, altri stranieri, BES)

L'ACCOGLIENZA E IL PRIMO INSERIMENTO

Il Responsabile della scuola media/liceo informa il Coordinatore di classe dell'inserimento dell'alunno straniero e tutti i docenti sono coinvolti nell'accoglienza, valutando le modalità di primo inserimento:

- frequenza piena o a orario ridotto
- intervento di un mediatore culturale
- attività di accoglienza con la classe
- attività di conoscenza della struttura scolastica per l'alunno
- testi e materiale scolastico da far acquistare al neo arrivato
- testi e materiale scolastico che la scuola può fornire

AVVIO DI UN PERCORSO PERSONALIZZATO

2

- Nel primissimo periodo gli insegnanti osservano l'alunno ai fini di avviare un percorso personalizzato seguendo le "Linee guida per un percorso di prima alfabetizzazione"
- chiedono all'insegnante Referente Inclusione il materiale di prima alfabetizzazione
- utilizzano le risorse della scuola per interventi di tipo laboratoriale

CONSIDERAZIONI PER UN PERCORSO INDIVIDUALIZZATO

La Scuola programma attività di prima alfabetizzazione e di recupero utilizzando le risorse per l'insegnamento individualizzato:

- ore di compresenza e di attività alternative
- collaborazione tra classi (es. frequenza per alcune ore in altra classe)
- orario aggiuntivo
- insegnanti volontari
- laboratorio linguistico

RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

In relazione ai livelli di competenza di ogni singolo alunno, gli insegnanti attuano una scelta delle materie di apprendimento e dei contenuti all'interno di esse, tenendo in considerazione la possibilità di omettere, sostituire, ridurre.

Ciò significa che l'alunno inizialmente può:

- uscire dalla classe per attività di prima alfabetizzazione (interventi individualizzati)
- frequentare in altre classi lezioni di italiano e discipline che utilizzino linguaggi universali (ed. artistica, motoria, musicale) o attuate sotto forma di laboratorio
- seguire la programmazione di classe con un percorso personalizzato

I docenti prediligeranno attività di peer education e peer tutoring a partire dai filoni progettuali inseriti nel PTOF, valorizzando gli interventi educativi in un'ottica di continuità, verticalità e trasversalità alle discipline

VALUTAZIONE

I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri arrivati da poco in Italia, i quali non conoscendo la lingua partono da un'evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, come educazione motoria, musicale,

arte e immagine e matematica, in alcuni casi lingua straniera. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti.

L'attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curricolare.

La C.M. 24/2006 recita: "... In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate".

Nel primo trimestre/quadrimestre la valutazione per gli alunni di recente immigrazione o neo arrivati, potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la dicitura: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" oppure " la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua".

3

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

VALUTAZIONE AI FINI DELL'ESAME DI STATO

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con BES certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato, situazione nella quale si trovano gli alunni stranieri appena arrivati in Italia (NAI).

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato, il riferimento più recente risulta il C.M. del 15/03/2007 che al punto 6 titola "Alunni con cittadinanza non italiana" insieme alle Raccomandazioni pratiche del MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015. Pur nell'inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti.

Per questo motivo sarà necessario:

- indicare criteri di valutazione delle prove coerenti con gli obiettivi minimi fissati nelle progettazioni personalizzate;
- somministrare prove "a contenuto ampio" in modo che ogni alunno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle sue competenze;
- condurre il colloquio d'esame tenendo conto del percorso svolto dall'alunno e accertando soprattutto "i livelli di apprendimento conseguito tenendo conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta (C.M. n.28 15/03/2007).

Dopo l'esame è necessario seguire l'iter scolastico degli allievi stranieri, lavorando in continuità con gli istituti di istruzione secondaria di II grado e verificando l'efficacia dell'azione di orientamento. L'orientamento scolastico deve essere efficace e deve informare adeguatamente le famiglie circa il nostro sistema educativo.

Normativa di riferimento

- Legge n. 176/1991, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989
- D. Lgs. n. 286/1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (in modo particolare il famoso articolo 38)
- "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del MIUR (emanate nel febbraio 2014)
- D. Lgs. n. 142/2015, Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (in modo significativo l'articolo 21)
- Legge n. 47/2017, "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (in modo specifico l'articolo 14)
- "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine" emanate dal MIUR e dal Garante per l'Infanzia (del dicembre 2017)
- "Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" del Ministero dell'interno (emanate nel marzo 2021).

ELENCO ALLEGATI DOCUMENTI PER ALUNNI STRANIERI

ALLEGATO 1: TABELLA DI OSSERVAZIONE PER ALUNNI NEOARRIVATI NON ITALOFONI

ALLEGATO 2: SCHEDA DI OSSERVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

ALLEGATO 3: VALUTAZIONE INIZIALE (Valutazione in ingresso del livello di conoscenze). SCHEDA LINGUISTICA: COMPETENZE IN ITALIANO L2

ALLEGATO 1: PDP PER ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO

ALLEGATO 5: CONSENSO DA PARTE DELLA FAMIGLIA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PDP

ALLEGATO 6: MONITORAGGIO PDP-I QUADRIMESTRE

ALLEGATO 7: SCHEDA CONOSCITIVA ALUNNI STRANIERI